



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 40 del 11/09/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 luglio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA

60) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. R. C., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montello Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. C. M., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montello Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. J. P., all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Infernetto calcio, per rispondere della violazione dell'art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della società A.S.D. Montello Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 28, comma 4, e 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva e a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e della società A.S.D. Infernetto Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 5 del 17/07/2026

Con atto Prot.32705 /618pfi25-26/PM/pe la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

il sig. **R. C.**, calciatore tesserato per la società A.S.D. Montello Calcio;

il sig. **C. M.**, calciatore tesserato per la società A.S.D. Montello calcio;

il sig. **J. P.**, calciatore tesserato per la società A.S.D. Infernetto calcio;

la società **A.S.D. Montello Calcio**;

la società **A.S.D. Infernetto Calcio**; per rispondere:

il sig. **R. C.**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montello Calcio:

della violazione dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara A.S.D. Montello Calcio – A.S.D. Infernetto Calcio del 30.11.2025 valevole per il campionato

Under 18 Regionale, proferito all'indirizzo del sig. J. P., calciatore tesserato per la società A.S.D. Infernetto Calcio, le seguenti testuali espressioni: "negro, negro di merda e scimmia";

il sig. **C. M.**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montello calcio:

della violazione dell'art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara A.S.D. Montello Calcio – A.S.D. Infernetto Calcio del 30.11.2025, valevole per il campionato Under 18 Regionale, trattenuto a terra e colpito con calci al fianco il sig. J. P., calciatore tesserato per la società A.S.D. Infernetto Calcio;

il sig. **J. P.**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Infernetto calcio:

della violazione dell'art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara A.S.D. Montello Calcio – A.S.D. Infernetto Calcio del 30.11.2025, valevole per il campionato Under 18 regionale, attinto al volto con uno sputo il calciatore sig. R. C., tesserato per la società A.S.D. Montello Calcio; 4) la società **A.S.D. Montello Calcio**:

a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 28, comma 4, e 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore che si trovava sugli spalti, nel corso della gara A.S.D. Montello Calcio – A.S.D. Infernetto Calcio del 30.11.2025 valevole per il campionato Under 18 Regionale, proferito all'indirizzo del sig. J. P., calciatore tesserato per la società A.S.D. Infernetto Calcio, la seguente espressione: "scimmia"; nonché per avere lo stesso sostenitore rivolto al direttore di gara le seguenti espressioni: "coglione, deficiente";

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri R. C. e C. M. così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

5) la società **A.S.D. Infernetto Calcio** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. J. P., così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

A sostegno della richiesta l'Organo requirente ha testualmente dedotto:

Il procedimento trae origine da una segnalazione pervenuta tramite la Piattaforma Segnalazioni Safeguarding FIGC, avente ad oggetto un episodio di violenza in danno di un calciatore minorenni tesserato per la A.S.D. Infernetto Calcio verificatosi nel corso della gara A.S.D. Montello Calcio – A.S.D. Infernetto Calcio, disputata a Latina in data 30 novembre 2025 e valevole per il Campionato Under 18 Regionale.

Agli atti del procedimento sono stati acquisiti due filmati audio-video, rispettivamente della durata di 35 e 23 secondi, il cui esame consente di delineare con sufficiente chiarezza la sequenza degli eventi. Dalla visione di tali registrazioni, infatti, emerge in primo luogo che il calciatore sig. J. P., tesserato per la A.S.D. Infernetto Calcio, si trova riverso per terra nel corso di un parapiglia sviluppatosi all'interno del terreno di gioco.

Nelle medesime immagini, poi, è visibile per terra il calciatore sig. R. C., tesserato per la società A.S.D. Montello Calcio, riconoscibile dalla maglia n. 6, mentre un ulteriore calciatore della A.S.D. Montello Calcio sovrasta e trattiene il sig. J. P. impedendogli di rialzarsi.

Sempre dalle immagini acquisite agli atti del procedimento, inoltre, emerge che mentre il sig. J. P. è ancora immobilizzato per terra, sopraggiunge di corsa il portiere della squadra della A.S.D. Montello Calcio, sig. Alexander Mengoni, che lo colpisce con un calcio alla testa. Per tale condotta il calciatore sig. Alexander Mengoni è stato espulso, così come risulta dal referto arbitrale della gara A.S.D. Montello Calcio – A.S.D. Infernetto Calcio del 30.11.2025, *"perché colpiva intenzionalmente con un calcio al volto un avversario inerme a terra. L'atto è stato commesso nella convinzione che potesse passare inosservato perché il portiere riteneva che l'attenzione dell'arbitro fosse rivolta altrove. Il punito ha prontamente ottemperato alla decisione"*; per tale condotta, poi, il sig. Mengoni è stato sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per due gare effettive, come emerge dal provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 186 del 4.12.2025 del Comitato Regionale Lazio.

La ricostruzione dei fatti che emerge dalla visione dei filmati, poi, trova sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte della Procura Federale dal sig. J. P. il quale ha riferito che, mentre si trovava per terra, è stato trattenuto dal calciatore sig.

C. M., tesserato per la A.S.D. Montello Calcio, e che in tale frangente è stato colpito con ripetuti calci al fianco.

Analoga ricostruzione dei fatti, poi, è stata fornita dal sig. Maurizio Patanella, allenatore tesserato per la A.S.D. Infernetto Calcio, che in sede di audizione da parte della Procura Federale ha dichiarato che nei minuti finali della gara, nel corso di un parapiglia generale, un calciatore tesserato per la A.S.D. Montello Calcio ha spinto per terra e trattenuto il calciatore sig. J. P. e che, mentre quest'ultimo era ancora al suolo, è sopraggiunto il portiere della stessa squadra e lo ha colpito con un calcio alla testa, mentre il calciatore che lo tratteneva lo colpiva contestualmente con un calcio al fianco.

Lo stesso sig. J. P., inoltre, sempre in sede di audizione da parte della Procura Federale, ha dichiarato che dopo aver subito il calcio alla testa e le ulteriori percosse al fianco è riuscito a rialzarsi ed ha notato che il calciatore che indossava la maglia n. 6 della squadra della A.S.D. Montello, identificato nel sig. R. C., mentre si allontanava continuando a guardarlo, gli rivolgeva reiteratamente le seguenti espressioni a sfondo razziale: «negro», «negro di merda» e «scimmia».

A seguito delle percosse ricevute, poi, il sig. J. P. ha riportato le lesioni riscontrate nei certificati del Pronto Soccorso acquisiti agli atti del procedimento.

Dall'esame dei filmati acquisiti agli atti del procedimento, inoltre, emerge che una volta rialzatosi il sig. J. P. si è diretto verso il sig. R. C. e lo ha colpito al volto con uno sputo.

Tale condotta è stata espressamente ammessa dal sig. Pastori in sede di sua audizione da parte della Procura Federale, in occasione della quale lo stesso ha dichiarato testualmente quanto segue sul punto: «a quel punto mi avvicinò e continuava a insultarmi ed io gli ho sputato in faccia». Dalle registrazioni audio e video acquisite agli atti del procedimento, inoltre, emerge che un sostenitore della A.S.D. Montello Calcio presente sugli spalti ha rivolto nei confronti del direttore di gara le espressioni «coglione» e «deficiente»; lo stesso sostenitore, inoltre, immediatamente dopo lo sputo del sig. J. P., ha indirizzato verso lo stesso l'espressione «scimmia».

Il Tribunale ha fissato la riunione per la discussione del deferimento convocando ritualmente le parti. Faceva pervenire memoria difensiva il difensore della società Montello Calcio e dei calciatori R. C. e C. M. che preliminarmente eccepiva l'irritualità del deferimento e l'improcedibilità del procedimento in quanto basato su circostanze non rilevate nel referto arbitrale, pur avendo l'Arbitro abbondantemente riferito sugli incidenti occorsi che avevano trovato la naturale sanzione nelle decisioni del Giudice Sportivo. Protestava poi l'assoluta estraneità ai fatti contestati dei propri rappresentati chiedendone il proscioglimento.

Nella riunione, dichiarata l'assenza della società Infernetto, non comparsa benché ritualmente avvisata, il rappresentante della Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità di tutti i deferiti e concludeva per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- R. C. n.10 gare di squalifica;
- C. M. n.5 gare di squalifica;
- J. P. n.3 gare di squalifica;
- società Montello Calcio euro 1.500 di ammenda ed obbligo di disputare tre gare a porte chiuse;
- società Infernetto € 300,00 di ammenda.

Il difensore dei deferiti R. C. e C. M. e della società Montello Calcio si riportava integralmente alla memoria difensiva e chiedeva l'improcedibilità del procedimento o, in via subordinata, il proscioglimento dei propri assistiti.

Il genitore del calciatore J. P. chiedeva irrogarsi una sanzione meno afflittiva, considerando le circostanze in cui si era maturato il gesto del figlio che aveva subito violenti colpi al corpo ed alla testa ed insulti di contenuto razzista, il calciatore J. P. chiedeva scusa per quanto accaduto e ribadiva di essere rimasto in stato confusionale per tutto il resto della gara ed aver accusato dolore ingravescente al fianco nei due giorni successivi all'incontro sino all'accertamento della frattura di costa presso la struttura sanitaria ove si era recato.

Il Tribunale ritiene che i fatti di cui al deferimento debbano innanzitutto essere esaminati alla luce delle risultanze del referto arbitrale e dei video dell'incontro acquisiti in atti e che forniscono una visione sufficientemente chiara degli occorsi.

Non vi è dubbio alcuno che il calciatore J. P. sia stato vittima di una grave aggressione fisica, culminata con un forte calcio sferrato proditoriamente da altro calciatore del Montello Calcio, già sanzionato dal

Giudice Sportivo in quanto individuato dal direttore di gara, quando si trovava in terra, trattenuto e colpito dal calciatore C. M. e trattenuto dal calciatore R. C. e quindi in condizioni di minorata difesa. Dalle immagini poi si vede chiaramente che il R. C. si rialza e si porta verso il centro del campo e nel tragitto spintona con violenza altro calciatore avversario e si pone poi nel cerchio di centro campo ed a quel punto si vede il calciatore J. P. rialzarsi e poi dirigersi di corsa verso il R. C. ed attingerlo con uno sputo.

L'Arbitro ha individuato con chiarezza e precisione il calciatore del Montello Calcio, Mengoni, che si portava di corsa, partendo dalla sua porta, dove si trovavano i calciatori R. C., C. M. e J. P. ancora a terra, colpendo il J. P. con un calcio sferrato con inaudita violenza ma nulla dice sul comportamento del C. M., del R. C. e dello stesso J. P..

Orbene, detto del Mengoni, già giudicato per questi fatti e che avrebbe meritato ben altra sanzione ma viene salvato dal principio di diritto del "ne bis in idem", va giudicato in questa sede il comportamento dei tre calciatori i cui atti, nel parapiglia creatosi, sono sfuggiti e, comunque, non sono stati riportati nel referto arbitrale.

Ha, infatti, ragione la Procura Federale quando, contrastando l'eccezione della difesa, ha ribadito il principio che "non scritto non vuol dire non avvenuto", ricordando come il referto arbitrale fa piena prova privilegiata per quanto l'Arbitro ha potuto rilevare direttamente ma non può essere d'ostacolo all'accertamento di fatti che l'Arbitro non ha potuto vedere o, comunque, non ha minimamente riportato. Non va sottaciuto che, in una gara giovanile, il direttore di gara è solo e non ha poteri sovranaturali che gli consentano di vedere a 360° e di evitare di avere la visuale interdetta dalla presenza di altri calciatori, soprattutto in fasi concitate come quella che ci occupa.

Nessun dubbio sulla responsabilità per i fatti addebitati per quanto riguarda i calciatori C. M. e J. P..

Il video mostra chiaramente il C. M. che da terra trattiene e scalcia il J. P. colpendolo, favorendo altresì l'azione violenta del Mengoni. Il J. P., dopo aver subito l'aggressione, si rialza, si guarda intorno e poi si dirige di gran corsa verso il R. C., che era fermo sul cerchio di centrocampo a qualche decina di metri di distanza, e giunto nei pressi lo attinge con uno sputo. È ben visibile il gesto istintivo del R. C. che, colpito dalla saliva, si deterge il viso con la maglietta.

Nei confronti del C. M. va quindi applicata la sanzione richiesta dalla Procura Federale che appare del tutto congrua rispetto alla gravità del comportamento del calciatore che merita un aggravamento rispetto alla sanzione minima prevista per il comportamento violento verso un avversario.

Per quanto attiene al J. P., invece, ritiene il Collegio che vada applicata la sanzione minima prevista per la violazione, ulteriormente ridotta per la concessione delle attenuanti per aver agito a seguito di grave provocazione con la sanzione finale di due giornate di squalifica.

Di conseguenza anche nei confronti della società Infernetto va applicata una sanzione ridotta rispetto alla richiesta con la fissazione della misura dell'ammenda nella misura minima di euro 100,00.

Diverso discorso va fatto per il calciatore R. C..

Nel capo di incolpazione non si ravvede la descrizione del comportamento fisico tenuto negli occorsi, consistito nel trattenere a terra, in un primo momento il calciatore J. P. e poi nello spintonare con violenza un avversario. Per tale violazioni, in carenza di contestazione, non è possibile applicare direttamente una sanzione, considerando che, altrimenti, si violerebbe il principio della corrispondenza del chiesto e pronunciato e della difesa del deferito sul punto.

Gli atti andranno quindi trasmessi alla Procura Federale affinché provveda al deferimento del calciatore per tali specifiche violazioni regolamentari non contestate nell'atto di deferimento.

Per quanto attiene alla violazione contestata, invece, non vi sono sufficienti elementi per arrivare all'affermazione di responsabilità. È certo, perché si sente anche dal video, che alcuni sostenitori del Montello Calcio abbiano rivolto al calciatore J. P. espressioni di particolare ed incommentabile contenuto razzista, tanto più gravi perché rivolte ad un calciatore giovanissimo e, quindi, particolarmente esposto a tali comportamenti degradanti e psicologicamente devastanti. Dal video è però dato ricavare che il calciatore R. C. quando scatta la reazione del J. P. era a ragguardevole distanza e tra i due erano collocati numerosi calciatori ed il direttore di gara che si trovava a pochi metri dal J. P. stesso. È quindi pressoché impossibile che l'Arbitro non abbia percepito l'insulto così grave denunciato dal J. P. e che, in presenza di una così grave violazione, non abbia riportato nulla nel referto. Sussiste quindi il ragionevole dubbio che il J. P., frastornato dalle percosse subite, possa aver confuso

l'autore degli insulti che gli sono piovuti addosso soprattutto dalle tribune, tanto più che in atti non vi sono altri riscontri alle affermazioni del J. P. e che il calciatore R. C., dal video, dopo essersi rialzato si allontana senza più guardare nella direzione del J. P., preoccupato più di attaccare briga con altri avversari.

Infine alla società Montello Calcio va applicata una sanzione proporzionata alle violazioni ascritte ai propri sostenitori ed al C. M., mentre nulla va addebitato per il R. C., quantomeno in questa sede e fermi gli esiti del nuovo procedimento nei confronti dello stesso calciatore, se instaurato formalmente. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di prosciogliere il sig. C. R..

Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stesse le seguenti sanzioni:

- C. M., n.5 gare di squalifica;
- J. P., n.2 gare di squalifica;
- Montello Calcio, euro 800,00 di ammenda e obbligo di disputare n.1 gara a porte chiuse, da scontare nel campionato di competenza.
- Infernetto Calcio, euro 100,00 di ammenda.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della FIGC, per gli accertamenti di cui in motivazione.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 luglio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

2) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico della sig.ra Stefania Reggi, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società F.C. Grifone Soccer, per rispondere della violazione dell'art. 4, c.1, e dell'art. 32, c.2, del CGS in relazione a quanto previsto dagli art. 39, c.1, e 43, c.1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, c.1, dello Statuto Federale, della sig.ra Sara Ciaravolo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserata per la società F.C. Grifone Soccer, per rispondere della violazione dell'art. 4, c.1, del CGS anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, c.1 e 5, delle N.O.I.F., del sig. Riccardo Sbarigia, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, c.2, del CGS all'interno e nell'interesse della società F.C. Grifone Soccer, per rispondere della violazione degli artt. 4, c.1, e 32, c.2, del CGS anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, c.1, e dall'art 43, c.1, delle N.O.I.F., nonché della società F.C. Grifone Soccer a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, c.1 e 2, del CGS.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 10 del 31/07/2026

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto Prot. 423 /893pfi 25-26/PM/rm ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

1.- la sig.ra Stefania Reggi, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D.F.C. Grifone Soccer;

2.- la sig.ra Sara Ciaravolo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserata per la società ASD F.C. Grifone Soccer;

3.- il sig. Riccardo Sbarigia, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Grifone Soccer;

4.- la società ASD F.C. Grifone Soccer; per rispondere:

1.- la sig.ra Stefania Reggi, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D.F.C. Grifone Soccer:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Grifone Soccer, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Riccardo Sbarigia nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. F.C. Grifone Soccer alle gare ASD SS Pietro E Paolo – ASD FC Grifone Soccer del 19.10.25, ASD FC Grifone Soccer – ASD Pro Cisterna del 29.10.25, ASD La Cantera – ASD FC Grifone Soccer del 2.11.2025, USD Città di Pomezia – ASD FC Grifone Soccer del 16.11.2025, ASD FC Grifone Soccer – ASD Sporting Latina del 21.11.2025 ed ASD La Pelota – ASD FC Grifone Soccer del 30.11.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2.- la sig.ra Sara Ciaravolo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserata per la società ASD F.C. Grifone Soccer:

della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in occasione delle gare ASD SS

Pietro E Paolo – ASD FC Grifone Soccer del 19.10.2025, ASD FC Grifone Soccer – ASD Pro Cisterna del 29.10.2025, ASD La Cantera – ASD FC Grifone Soccer del 2.11.2025, USD Città di Pomezia – ASD FC Grifone Soccer del 16.11.2025, ASD FC Grifone Soccer – ASD Sporting Latina del 21.11.2025 ed ASD La Pelota – ASD FC Grifone Soccer del 30.11.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Grifone Soccer nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Riccardo Sbarigia, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

3.- il sig. Riccardo Sbarigia, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. F.C. Grifone Soccer:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A. S.D. F.C. Grifone Soccer, alle gare ASD SS Pietro E Paolo – ASD FC Grifone Soccer del 19.10.2025, ASD FC Grifone Soccer – ASD Pro Cisterna del 29.10.2025, ASD La Cantera – ASD FC Grifone Soccer del 2.11.2025, USD Città di Pomezia – ASD FC Grifone Soccer del 16.11.2025, ASD FC Grifone Soccer – ASD Sporting Latina del 21.11.2025 ed ASD La Pelota – ASD FC Grifone Soccer del 30.11.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4.- la società ASD F.C. Grifone Soccer a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalle sigg.re Stefania Reggi e Sara Ciaravolo, nonché dal sig. Riccardo Sbarigia, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

L'Organo Requirente ha sostenuto l'imputazione con le seguenti argomentazioni:

Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa a mezzo pec in data 10.2.2026 del Comitato Regionale Lazio, con la quale è stato inoltrato il modulo di richiesta di svincolo per inattività dalla società ASD Grifone Soccer del calciatore sig. Riccardo Sbarigia.

Nella stessa segnalazione, in particolare, viene evidenziato che tale calciatore non è mai stato tesserato per tale società.

Dalle risultanze dell'attività di indagine svolta, nonché dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati dalla Procura Federale, è stato accertato che il calciatore sig. Riccardo Sbarigia ha preso parte, nelle fila delle squadre della società ASD F.C. Grifone Soccer, alle gare ASD SS Pietro E Paolo – ASD FC Grifone Soccer del 19.10.25, ASD FC Grifone Soccer – ASD Pro Cisterna del 29.10.25, ASD La Cantera – ASD FC Grifone Soccer del 2.11.2025, USD Città di Pomezia – ASD FC Grifone Soccer del 16.11.2025, ASD FC Grifone Soccer – ASD Sporting Latina del 21.11.2025 ed ASD La Pelota – ASD FC Grifone Soccer del 30.11.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, pur non avendone titolo in quanto non tesserato per tale società.

Sul punto, in particolare, deve evidenziarsi che il vice presidente della società ASD F.C. Grifone sig. Cristian Alimenti, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha dichiarato che la pratica di tesseramento del calciatore è stata caricata nel Portale Unico in data 16 luglio 2025 con la firma della presidente sig.ra Stefania Reggi; lo stesso dirigente, inoltre, ha precisato che la sottoscrizione elettronica dell'intera pratica è stata apposta in data 16 ottobre 2025 e che la stessa è stata presa in carico dall'Ufficio Tesseramento in data 18 dicembre 2025.

Da ultimo, poi, il sig. Cristian Alimenti ha evidenziato che all'atto della presa in carico l'Ufficio Tesseramento ha immediatamente segnalato l'incompletezza della documentazione, in quanto mancava la "dichiarazione di prestazione volontaria"; per tale ragione, poi, la pratica è stata posta in stato di errore e contrassegnata con apposita evidenziazione in rosso sul portale.

Nonostante tale situazione perfettamente nota alla società, tuttavia, sempre secondo quanto riferito dal vice presidente della società, il calciatore sig. Riccardo Sbarigia ha partecipato a varie gare senza attendere il perfezionamento della procedura e il conseguente rilascio del "pallino verde".

Il Tribunale fissava quindi la riunione per il deferimento dandone rituale comunicazione alle parti.

Nella riunione veniva innanzitutto esaminata la posizione della dirigente deferita Raggi Stefania che ha raggiunto accordo di patteggiamento della sanzione con la Procura Federale ed il Tribunale procedeva poi all'esame della posizione dei restanti deferiti.

La Procura Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e richiedeva l'irrogazione della sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica e dell'ammenda di euro 550,00 per la società, l'inibizione di otto mesi a carico della dirigente Ceravolo Sara e la squalifica di otto gare nei confronti del calciatore Sbarigia.

Il difensore della società e della dirigente Ceravolo sottolineava la totale buona fede ed assenza di responsabilità della società e della presidente pro tempore in quanto il tesseramento era stato regolarmente inviato prima della prima gara a cui aveva partecipato il calciatore, salvo poi non rendersi conto della comunicazione presente sul portale della necessità di integrazione del tesseramento con la dichiarazione di volontariato della prestazione del calciatore e chiedeva quindi il proscioglimento od una sanzione assolutamente contenuta nel minimo.

Il Tribunale esaminava quindi l'iter del tesseramento del calciatore Sbarigia che gli uffici competenti ritenevano non essersi regolarmente concluso.

Dall'esame degli atti è risultato che la società ha inserito a sistema la pratica di tesseramento il 16-7-2025 ed il sistema ha generato tre richieste di documenti: la pratica di tesseramento vera e propria, la richiesta di documenti di identità del calciatore e dei genitori e la richiesta di documentazione anagrafica. La società ha poi inserito a sistema il 12 ottobre successivo la pratica di tesseramento ed ha prodotto i documenti di identità il 16 ottobre e i documenti anagrafici il 13 ottobre. L'Ufficio federale preposto recepiva i documenti dal sistema solo il 18 dicembre 2025 e rilevava l'assenza nella documentazione della dichiarazione di prestazione volontaria del calciatore e la generava inserendola al sistema mettendo il tesseramento in posizione di attesa della produzione di tale documento completato e sottoscritto. La società non provvedeva all'invio del documento ed inseriva poi successivamente il calciatore in lista di svincolo, evidenziando quindi l'anomala posizione del calciatore che non risultava, a quel momento, ancora regolarmente tesserato. Il Tribunale, esaminato l'iter, rilevava come il documento mancante non fosse stato generato dal sistema il 16 luglio 2025, cioè quando la società aveva inserito la richiesta di tesseramento. La spiegazione di tale apparente anomalia era spiegata dal fatto che il calciatore a quella data non aveva ancora compiuto i quattordici anni, mentre li aveva compiuti il 12 ottobre 2025, quando la società aveva iniziato ad inviare i documenti richiesti dal sistema completati. Il Tribunale evidenziava quindi che la pratica di tesseramento non era stata completata con l'invio di tale documento quando il sistema lo aveva generato, cioè dopo il 18 dicembre 2025, quando l'Ufficio Federale aveva rilevato la carenza documentale e tale omissione è spiegabile con il fatto che, a quel momento, la società aveva perso il contatto con il calciatore e la sua famiglia, che avrebbero dovuto sottoscrivere la dichiarazione, tanto da inserirlo il successivo 3 gennaio 2026 in lista di svincolo. Ciò posto in termini fattuali la Curia ha rilevato come tale dichiarazione, richiesta al calciatore ed alla sua famiglia dopo il compimento del quattordicesimo anno di età attestati, se rilasciata, una condizione incompatibile con il diritto nazionale vigente. Infatti, opportunamente, la Federazione ha successivamente innalzato al sedicesimo anno di età il limite minimo per l'obbligatorietà di tale dichiarazione per conseguire il tesseramento. <In effetti l'ordinamento statuale vigente non consente l'instaurazione di alcun valido rapporto di lavoro prima del sedicesimo anno di età, non solo ma innalzato l'età dell'obbligo scolastico a sedici anni, facendo seguire alla scuola primaria e secondaria di primo grado, quantomeno un biennio di apprendistato professionale che viene considerato, a tutti gli effetti, completamento del percorso scolastico obbligatorio. Tali disposizioni sono radicate nella Legge 296/2006 e nel Decreto Ministeriale 139/2007 che hanno appunto individuato il percorso scolastico obbligatorio in dieci anni dai sei ai sedici compiuti. La dichiarazione richiesta al calciatore quattordicenne era quindi, almeno implicitamente, in contrasto con tali disposizioni, in quanto si richiedeva di dichiarare di svolgere un'attività a titolo "volontario" e quindi un'attività che, implicitamente, poteva essere svolta anche a titolo professionale e retribuito, e quindi in contrasto radicale con la legislazione vigente. Come detto si è trattato di un eccesso di zelo, nello scongiurare qualsiasi possibilità di equivoco sulla natura non retribuita dell'attività che, però, si è concretizzato in una richiesta non legittima di rilasciare una dichiarazione sicuramente imprecisa.

Infatti il giovane calciatore infra sedicenne non svolge un'attività a titolo volontario ma integra il percorso formativo scolastico con una attività sportiva e formativa scevra da ogni coinvolgimento lavorativo e/o professionale.

Ciò posto il Tribunale ritiene che il tesseramento del calciatore in questione non fosse da considerare incompleto in quanto tale dichiarazione non doveva essere richiesta e non formava parte integrante e sostanziale dei documenti necessari per il tesseramento.

Trattandosi di questione attinente alla regolarità o meno di tesseramento, pregiudiziale rispetto all'affermazione di responsabilità od al proscioglimento dei soggetti deferiti, va rimesso il procedimento alla sezione tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, affinché determini se il tesseramento del calciatore vada considerato come perfezionato il 16 ottobre 2025, con il completamento della documentazione richiesta all'atto dell'inserimento della richiesta di tesseramento del 16 luglio 2025, non considerando come dovuta, vista l'età del calciatore, la dichiarazione di prestazione volontaria per le considerazioni sopra svolte.

Tutto ciò premesso il Tribunale Territoriale Federale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per accertare la regolarità del tesseramento del calciatore Sbarigia Riccardo con la società F.C. Grifone Soccer per la stagione sportiva 2025/2026, sospendendo ogni altra decisione sul merito all'esito della deliberazione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li, 11 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato